



Comune
di
Isola delle Femmine

**REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
DI
ISOLA DELLE FEMMINE**

INDICE

Art. 1 - Istituzione	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Composizione	3
Art. 4 - Competenze del Sindaco	3
Art. 5 - Competenze della Giunta	3
Art. 6 - Le sedute consiliari	4
Art. 7 - Le elezioni	4
Art. 8 -Commissione elettorale di vigilanza	5
Art. 9 - Decadenza e dimissioni	5
Art. 10 - Compiti della scuola	5
Art. 10 - Compiti dell'Amministrazione	5
Art. 11 - Entrata in vigore e soppressione	6

Art. 1 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è uno degli istituti di partecipazione all'amministrazione comunale previsto dall'art. 20 dello Statuto Comunale. Il CCR mira ad un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio attraverso una partecipazione libera, autonoma e non vincolata a schematismi partitici o politici.
2. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e ne disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento.

Art. 2 - Finalità

1. L'obiettivo del CCR è educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, per renderli protagonisti nel confronto di opinioni ed idee, per consentire loro di elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio, per offrire uno strumento di partecipazione alle scelte nell'interesse del bene comune, maturando una futura cittadinanza consapevole e piena di senso di appartenenza al proprio Paese.
2. Il CCR deve essere un reale luogo di scambio, di proposta e di riflessione dove i ragazzi saranno protagonisti attivi e positivi della vita del loro Paese al di fuori di ogni connotazione partitica.
2. Rientrano nella competenza del CCR specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
 - a) Istruzione e cultura.
 - b) Assistenza agli anziani e servizi sociali.
 - c) Associazionismo e solidarietà.
 - d) UNICEF e diritti all'infanzia.
 - e) Ambiente e territorio.
 - f) Sport e tempo libero.

Art. 3 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal sindaco e da quattordici consiglieri che possono costituirsi in maggioranza e minoranza. IL sindaco è eleggibile una sola volta.
2. I 15 componenti devono essere eletti nel numero di 5 della scuola elementare (classi 4^a e 5^a) e 10 della scuola media di primo grado (classi 1^a, 2^a, 3^a).
3. Il CCR resta in carica due anni scolastici.
4. I componenti il CCR resteranno in carica, secondo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, anche se di classe diversa da quelle aventi diritto di voto e di elezione
5. La partecipazione dei ragazzi è volontaria e gratuita.

Art. 4 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.
2. Il Sindaco nomina i quattro componenti della Giunta alla prima seduta del CCR.
3. Convoca il CCR e la Giunta dei Ragazzi e, sentita la Giunta, fissa gli ordini del giorno e determina le date delle adunanze.
4. Nel caso di assenza del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, la seduta è presieduta dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti.

Art. 5 – Competenze della Giunta

1. La Giunta del Consiglio Comunale dei ragazzi è composta da quattro assessori e dal Sindaco.
2. Nella prima riunione del CCR, il Sindaco dovrà procedere alla nomina dei quattro componenti della Giunta, di cui uno di scuola elementare (classi 4^a e 5^a) e tre di scuola media di primo grado (classi 1^a, 2^a, 3^a) ed ha la possibilità di indicare anche ragazzi non eletti nel CCR. I componenti della Giunta che non fanno

parte del CCR non hanno diritto al voto durante le sedute del Consiglio.

3. Nella prima seduta del CRC, fra gli assessori nominati, il Sindaco designa un Vicesindaco che dovrà essere scelto tra i frequentanti l'ordine di studio differente da quello del Sindaco.

3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma.

4. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso.

5. Spetta ad essi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCR.

6. La Giunta si riunisce presso la sede della scuola media per discutere e proporre gli argomenti da sottoporre al dibattito del CCR.

Art. 6 – Le sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, si riunisce almeno tre volte durante l'anno scolastico. La sede è la Sala Consiliare del Comune di Isola delle Femmine. Possono tenersi sedute anche presso altre sedi, scelte per evidenziare avvenimenti o ricorrenze particolari.

2. Le sedute del CCR sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine.

3. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari Consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio.

4. Le deliberazioni – sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal CCR sono verbalizzate da un funzionario del Comune che assiste alla seduta; il sistema di votazione è palese per alzata di mano.

5. Esse sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all'Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste, entro sessanta giorni.

Art. 7 – Le elezioni

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 4^a e 5^a della scuola elementare e gli studenti della scuola media (classi 1^a, 2^a, 3^a). Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola elementare e gli studenti della 1^a, 2^a, 3^a media.

2. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto scolastico del Comune di Isola delle Femmine e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche. La data di svolgimento delle elezioni, che comunque non può essere stabilita oltre la fine del mese di dicembre, è resa nota con almeno trenta giorni di anticipo. Tale decisione è immediatamente comunicata alle scuole, perché provvedano agli adempimenti previsti.

3. Entro tre settimane dalla data di svolgimento delle elezioni vengono presentate, presso la direzione dell'Istituto scolastico di Isola delle Femmine, le candidature a Sindaco e a consigliere per il CCR. A tale candidatura dovrà essere allegata l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale.

4. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consiglieri comunali. La lista dei candidati al consiglio deve essere composta da non meno di quattordici nominativi, con indicazione della scuola e della classe di appartenenza.

5. Ogni lista deve rappresentare al suo interno le tre classi della scuola media e le due classi terminali della scuola elementare, con un minimo di partecipazione di due candidati per classe. In ogni lista devono essere rappresentati in uguale quota i due sessi.

6. La campagna elettorale ha inizio dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il giovedì precedente il giorno del voto che è fissato al venerdì.

7. Le scuole elementari e le scuole medie disciplinano al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.

8. Il diritto di voto potrà essere esercitato nella scuola media ed elementare dalle ore 8.30 alle ore 11.30 del giorno stabilito. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.
9. Gli elettori ricevono due schede di diverso colore, una per l'elezione del Sindaco e l'altra per l'elezione dei consiglieri. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione del Sindaco e due per l'elezione dei consiglieri: una per un maschio e una per una femmina.
10. Risulta eletto Sindaco dei ragazzi il candidato che ottiene il maggior numero di consensi.
11. Sono eletti consiglieri comunali i primi quattordici candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti di preferenza indipendentemente dalla lista di appartenenza. A parità di cifre, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età.
12. I risultati dello scrutinio sono esposti presso le scuole elementari e medie di Isola delle Femmine.
13. Il Sindaco di Isola delle Femmine proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 8 – Commissione elettorale di vigilanza

1. Presso ciascuna scuola sarà costituita, a cura del Dirigente Scolastico, la Commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali; tale Commissione sarà composta da due alunni, un genitore e un insegnante. La commissione si occuperà anche dei seggi elettorali e delle operazioni di scrutinio.

Art. 9 – Decadenza e dimissioni

1. Nel caso in cui un consigliere non partecipi a tre sedute consecutive del CCR, senza debita giustificazione, viene considerato decaduto.
2. Le dimissioni alla carica di Consigliere devono essere espresse per iscritto al Sindaco.
3. In entrambi i suddetti casi, il Consiglio provvederà alla surroga del consigliere decaduto o dimissionario, entro la seduta successiva, nominando consigliere il primo dei non eletti nello stesso ordine di scuola senza indipendentemente dalla lista di appartenenza.
4. Nel caso in cui la surroga riguardi un Consigliere già in carica come assessore, il Sindaco provvederà a nominarne un altro seguendo la logica di cui al comma 3.
5. Nel caso si renda vacante la carica di Sindaco, essa sarà ricoperta dal Vicesindaco.
6. Qualora sia il Sindaco che il Vicesindaco siano entrambi dimissionari dalla carica, si procederà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Art. 10 – Compiti della scuola

1. L'Istituto scolastico disciplinerà al proprio interno e in modo autonomo, le modalità per raggiungere le finalità e gli obiettivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi compatibilmente con l'attività didattica.
2. A tal fine l'Istituto scolastico potrà nominare uno o più tutor.
3. La funzione del tutor è esercitata da un docente. Ha il compito di facilitare la comprensione e le prese di decisione nelle riunioni della Giunta e del CCR e preparatorie ad esse. Deve inoltre facilitare la comunicazione fra Consiglio Comunale dei Ragazzi e Amministrazione Comunale. Aiuta il Sindaco del CCR a stendere gli ordini del giorno, a convocare le sedute, a tenere i rapporti con l'Ufficio Pubblica Istruzione per le funzioni di segretariato.

Art. 10 – Compiti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla creazione di un congruo stanziamento di fondi per l'attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.
2. L'Amministrazione Comunale ha il compito di seguire l'esperienza del CCR e valutarne l'impatto sul territorio, con particolare attenzione ai rapporti con le istituzioni, la realtà giovanile e la scuola.

3. A tal fine, ad ogni fine mandato, si riunisce un Commissione così è composta:

- » Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune;
- » Due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza designati dai rispettivi gruppi;
- » Il presidente del Consiglio di Istituto;
- » Il dirigente dell'Istituto scolastico;
- » Il sindaco dei ragazzi.

Art. 11 - Entrata in vigore e soppressione

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.

---Fine Documento---